

Codice DB1201

D.D. 30 settembre 2014, n. 215

**Integrazione alle DD. DD. n. 241/DB1201, n. 242/DB1201 e n. 243/DB1201 del 19/12/2013.**

Con D. D. n. 242/DB1201 del 19/12/2013 si assegnavano a GTT S.p.A. di Torino, quale contributo per il progetto BIP, la somma di € 1.071.097,02, vincolando la liquidazione del contributo alla presentazione di apposita fideiussione assicurativa a favore di Regione Piemonte di pari importo, scalabile in 6 anni a quote costanti.

Con nota del 30 gennaio 2014 (Ns. prot. N. 496/DB1200 del 31 gennaio 2014) GTT S.p.A. trasmetteva alla Regione una fideiussione di durata biennale impegnandosi a “rinnovarla o comunque a ricostituirla prima della scadenza senza soluzione di continuità, garantendo la copertura in conformità alle disposizioni che regolano il progetto”.

Alla suddetta, con nota del 11 febbraio 2014 prot. N. 787/DB1201, si rispondeva segnalando che la tutela offerta per il rinnovo non era stata ritenuta idonea per procedere alla liquidazione del contributo loro assegnato.

Con successiva nota dell'8 luglio 2014, la stessa GTT, al fine di garantire il rinnovo della suddetta fideiussione, autorizzava l'Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale (AMMR) a trattenere, su richiesta della Regione, in caso di mancato rinnovo, le quote non garantite dalla fideiussione presentata. Alla suddetta nota l'AMMR esprimeva formalmente il suo nulla osta a procedere con nota del 15 luglio 2014 (Ns. prot. N. 3581/DB1200 del 16 luglio 2014).

Ritenendo la garanzia offerta dalla procedura sopra descritta sufficiente a tutelare l'investimento realizzato coi contributi regionali ed estendibile anche alle altre situazioni analoghe, occorre modificare le DD. DD. n. 241/DB1201, n. 242/DB1201 e n. 243/DB1201 del 19/12/2013 nella parte inerente lo svincolo del contributo introducendo un terzo punto che riporti la seguente disposizione:

*- in luogo ad una fideiussione unica di sei anni, di cui al precedente punto, può esserne presentata una della durata di 2 anni se si garantisce il rinnovo alla scadenza per i successivi periodi attraverso l'autorizzazione all'Ente soggetto di delega ai sensi della L.R. 1/2000, con cui ha in essere un contratto che va oltre la scadenza della fideiussione, a trattenere come fondo di garanzia, su richiesta della Regione in caso di mancata ricostituzione, le quote non coperte dalla fideiussione. L'assenso dell'Ente a procedere deve essere manifestato per iscritto. La Regione si riserva di richiedere la restituzione all'Ente delle somme eventualmente trattenute a titolo di garanzia.*

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

- Vista la DGR n. 34-7051 del 08/10/2007;
- Vista la D.G.R. n. 15-8174 del 11 febbraio 2008;
- Vista la D.G.R. n. 8-8955 del 16 giugno 2008
- Vista la DGR n. 10-13057 del 19 gennaio 2010
- Vista la L.R. n. 26 del 31 dicembre 2010
- Visto la L.R. 28 luglio 2008, n° 23,
- Vista la D. D. n. 122/DB1200 del 21 maggio 2009;

- Vista la D. D. n. 304/DB1204 del 12 dicembre 2011;
- Vista la D. D. n. 260/DB1201 del 26 novembre 2012;
- Vista la D. D. n. 241/DB1201 del 19 dicembre 2013;
- Vista la D. D. n. 242/DB1201 del 19 dicembre 2013;
- Vista la D. D. n. 243/DB1201 del 19 dicembre 2013,

*determina*

- di integrare, per le motivazioni in premessa, le DD. DD. n. 241/DB1201, n. 242/DB1201 e n. 243/DB1201 del 19/12/2013 inserendo all'ultimo punto del dispositivo la seguente disposizione:

*- in luogo ad una fideiussione unica di sei anni, di cui al precedente punto, può esserne presentata una della durata di 2 anni se si garantisce il rinnovo alla scadenza per i successivi periodi attraverso l'autorizzazione all'Ente soggetto di delega ai sensi della L.R. 1/2000, con cui ha in essere un contratto che va oltre la scadenza della fideiussione, a trattenere come fondo di garanzia, su richiesta della Regione in caso di mancata ricostituzione, le quote non coperte dalla fideiussione. L'assenso dell'Ente a procedere deve essere manifestato per iscritto. La Regione si riserva di richiedere la restituzione all'Ente delle somme eventualmente trattenute a titolo di garanzia.*

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente del Settore  
Lorenzo Marchisio